



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

**REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO PER LA CONCESSIONE
CONGIUNTA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA
GARANZIA CONFIDI E IN CONTO INTERESSI
A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LIGURIA**

PREMESSA

L'Artigiancassa S.p.A. (successivamente Artigiancassa) gestisce, su concessione della Regione Liguria (successivamente Regione) le agevolazioni per :

- 1) contributo interessi per le operazioni di credito a favore delle imprese artigiane;
- 2) contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi.

La misura dei contributi non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il contributo interessi e per il contributo sulla garanzia - entrambi a valere sui fondi della programmazione comunitaria - sono espressamente normate al successivo paragrafo 10 ed oggetto di apposita domanda (all.2)

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati ad agevolare i finanziamenti della generalità delle imprese artigiane

Le imprese aventi i requisiti possono presentare la domanda di agevolazione ai sensi del presente Regolamento tramite: le Banche di cui al Decreto legislativo 1/9/1993 n. 385 – versione aggiornata al Decreto Legislativo 12/5/2015 N.72 art.13.

Il presente Regolamento è disponibile sul sito Internet: www.artigiancassa.it nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni, allegata al presente Regolamento, è disponibile sul sito internet: www.artigiancassa.it nonché sul sito della Regione Liguria: www.regione.liguria.it

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
- le imprese iscritte nel "Registro Imprese", a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione alla Banca finanziatrice.

Sono escluse dagli interventi agevolativi: le imprese appartenenti ai settori di cui all'allegato n. 1.

2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana o dall'impresa iscritta al solo Registro Imprese nonché dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente la modulistica cartacea (all. n.2) o il software messo a disposizione da Artigiancassa sul proprio sito istituzionale.

Nel caso di utilizzo del software l'originale cartaceo, stampato dalla procedura informatica, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sia la modulistica cartacea che l'originale cartaceo stampato dalla procedura informatica dovranno essere trasmessi dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento o, nel caso di previsione di un periodo di utilizzo e/o di preammortamento, entro 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di utilizzo e/o di preammortamento medesimo, ovvero entro 12 mesi per l'impresa iscritta al solo Registro Imprese.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda compilata dall'impresa artigiana ovvero dall'impresa iscritta al solo Registro Imprese è utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo Artigiano o al Registro Imprese. In quest'ultimo caso, l'impresa dovrà sottoscrivere nella domanda stessa l'impegno a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa per la Liguria, per il tramite della Banca, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta

iscrizione all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa.

In particolare, ai fini dell'ammissione al contributo interessi, i titoli di spesa devono avere data di quietanza non anteriore a 12 mesi da quella della domanda. Nei soli casi in cui l'impresa artigiana richiedente abbia acquisito l'immobile aziendale da un Consorzio sono ammessi i titoli di spesa connessi al pagamento parziale dello stesso e risultanti dall'atto notarile di acquisto con data di quietanza non anteriore a 24 mesi da quella della domanda.

Inoltre Artigiancassa per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 150.000,00 euro , presenta richiesta di documentazione antimafia alla Prefettura competente ai sensi dell'art 91del D.lgs n159/2011 così come modificato dal D.lgs n 2187/2012. A tal fine il rappresentante legale dell'impresa ha l'obbligo di fornire ad Artigiancassa le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1/A e 1/B pubblicati sul sito www.artigiancassa.it in appendice al presente Regolamento .

Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda di agevolazione Artigiancassa comunica alla Banca Finanziatrice, e all'impresa beneficiaria, in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 56 del 25/11/2009 il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

3. Destinazione del finanziamento - Documentazione

Può essere ammesso agli interventi agevolativi il finanziamento destinato:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento del laboratorio posto al servizio dell'attività artigiana svolta dall'impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori ed impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
- b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi nell'ammontare del finanziamento l'avviamento e le scorte;

- c) all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove,¹ ovvero usate nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 448/2004, poste al servizio dell'attività artigiana svolta dall'impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
- e) a sostenere le spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
- f) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti²;
- g) alla trasformazione di ogni tipo di debito dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi della presente disciplina.

La domanda di agevolazione:

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1407/2013 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora cumulativamente non sia superata l'intensità massima agevolativa fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può riguardare la quota di spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere quietanzata e di ciò può essere fornita prova mediante lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, ricevuta/documentazione bancaria, In alternativa, l'avvenuto pagamento di ciascuna fattura può essere attestata dal legale rappresentante dell'impresa a mezzo di dichiarazione sostitutiva

¹ Qualora dalla documentazione non si riveli che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

² Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

di atto di notorietà utilizzando gli appositi schemi reperibili al sito internet: www.artigiancassa.it.

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia resa conforme all'originale dalla Banca o da Artigiancassa; in quest'ultimo caso, sull'originale dovrà essere preventivamente apposta la dicitura "spesa finanziata in tutto o in parte con credito artigiano agevolato dalla Regione Liguria tramite Artigiancassa".

Relativamente all'acquisto di immobili e all'acquisizione di azienda deve essere prodotta copia del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria recante l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali e, nel caso di ampliamento di immobile, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Ordine o Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, la conformità di questi ultimi alla normativa in materia edilizia.

La costruzione dei locali, compreso l'ampliamento di quelli preesistenti, deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga del diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall'impresa.

L'acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da atto notarile integrativo o da perizia redatta da tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale.

La ristrutturazione del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di ammodernamento del laboratorio, l'investimento è finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di acquisto di macchinari ed attrezzature usate, ai sensi del Regolamento CE 448/2004 devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta dei macchinari o delle attrezzature e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei precedenti sette anni, non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usate non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei macchinari o delle attrezzature usate sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standard.

Nel caso di trasformazione dei debiti in finanziamento a medio termine agevolato, deve essere prodotto:

- in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
- in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso fornitori ed altri soggetti.

4. Condizioni di stipula

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un "periodo di utilizzo"³ e/o di preammortamento della durata di 24 mesi per le destinazioni di cui al precedente paragrafo 3, lettera sub a) e 6 mesi per le restanti destinazioni del predetto paragrafo 3.

³ Il periodo di utilizzo ha termine - nei limiti di cui al primo comma del pgf.4 – nel momento in cui, completato l'investimento, può essere documentato l'avvenuto sostenimento della spesa e la destinazione dell'investimento stesso a fini aziendali dall'impresa richiedente per il tramite della Banca finanziatrice. Da tale data decorre l'agevolazione con la stessa intensità di contributo di cui al pgf. 7.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca finanziatrice .

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca finanziatrice.

Al finanziamento, a norma dell'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo.

5. Contributo massimo concedibile ad una stessa impresa

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in Euro 500.000,00 tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi interessi ovvero conto canoni.⁴

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in € 60.000,00 per ogni socio.

Per i Consorzi e le Società Consortili di cui all'art. 7 della legge regionale n°3/2003 l'importo ammissibile a contributo interessi è determinato moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.

Nel limite di importo e di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e i prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo del citato limite.⁵

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a € 10.000,00.

⁴ Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca finanziatrice o l'impresa potrà chiedere a Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali come previsto da D.L. n° 196/03.

⁵ Ai fini del calcolo del limite di importo per le scorte non si tiene conto dell'ammontare delle scorte ricomprese nel finanziamento destinato all'acquisto di "aziende e loro rami" di cui al precedente paragrafo 3 lettera sub b).

6. Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 61, comma 5, della legge regionale n. 3/03.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere forniti dalla Banca ovvero dall' Impresa entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi dalla delibera viene data comunicazione da Artigiancassa alla Banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'ammissione ai contributi.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione ai contributi con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare saranno comunicate da Artigiancassa all'impresa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con riserva, l'operazione medesima non beneficerà dei contributi.

Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

7. Misura del contributo interessi

Per la quota del finanziamento ammessa, il contributo è pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2,00%

Il contributo non può in ogni caso essere superiore al TAEG praticato sull'operazione agevolata risultante nella domanda di agevolazione.

Ove il tasso di riferimento - indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - raggiunga o superi il 2,25%, il contributo sarà calcolato al 90%

della quota interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento. La misura del tasso di riferimento è resa pubblica nel sito Internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

8. Durata di riconoscimento del contributo interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub a) e b) del precedente paragrafo 3;
- cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub c), d), e) e g) del precedente paragrafo 3;
- tre anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lettera sub f) del precedente paragrafo 3.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo interessi

Il contributo interessi ,determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, è calcolato al tasso di cui al precedente paragrafo 7.

La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"⁶ con riferimento anche al contributo a riduzione del costo della garanzia.

⁶ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. Le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione "de minimis" e la dichiarazione stessa, che costituisce parte integrante della richiesta di agevolazione, sono contenute nell'all. B). La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La decorrenza del contributo è pari alla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato a fini aziendali ferma restando l'agevolazione sul periodo di utilizzo o di preammortamento ai sensi del precedente paragrafo 4, comma 1.⁷

Il contributo è erogato in unica soluzione all'impresa, entro 30 giorni dalla delibera di concessione definitiva. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato direttamente all'impresa. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare l'IBAN su cui effettuare tale accredito.

10. Contributo per riduzione dei costi di garanzia

Il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo interessi deve essere garantito da un Confidi così come definito dall'art.13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge n. 326 /2003 - in una misura pari o superiore al 50% pertanto la domanda dovrà contenere anche la richiesta di contributo a riduzione del costo della garanzia sostenuto.

Il contributo per la riduzione dei costi della garanzia è pari allo 0,5% annuo dell'importo del finanziamento con un massimo di 5 anni.⁸

Tale contributo è erogato in unica soluzione attualizzato con le modalità di cui al precedente paragrafo 9.

La domanda dovrà contenere l'attestazione da parte del Confidi dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁹

11. Adempimenti di Impresa e Banca

L'impresa ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, in merito ad eventuali cause che determinino la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del bene finanziato, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento.

⁷ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due

⁸ Nel caso in cui la durata del finanziamento preveda una frazione di anno, per la frazione di anno il contributo sarà corrisposto proporzionalmente.

⁹ Il costo della Garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori connessi con esclusione delle Azioni e/o quote Sociali.

In ogni caso, la Banca finanziatrice, ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, della sussistenza delle cause di decadenza di cui sia venuta a conoscenza .

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica, presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connessa al finanziamento.

12. Controlli - Revoca del contributo interessi e per riduzione del costo della garanzia

Artigiancassa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca finanziatrice sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvi specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Nei casi di contributo indebitamente percepito, gli interessi applicabili sono da calcolare al tasso ufficiale di riferimento per il periodo compreso tra la data di liquidazione del contributo (o della parte non spettante) e quella di definizione della conseguente rettifica da parte dei competenti uffici.

Nel solo caso in cui la revoca, a seguito di relazione di visita ispettiva, evidenzi un fatto imputabile all'impresa, tali interessi saranno calcolati con una maggiorazione di 5 p.p. al tasso di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall'art. 9, comma 5, del D. Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.

13. Trattamento fiscale e tributario

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo.

L'imposta sostitutiva che le Banche finanziatrici sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25 %.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto della relativa erogazione.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

14. Decorrenza

La presente disciplina si applica alle domande di agevolazione pervenute alla Sede Regionale Artigiancassa dal 1 Febbraio 2016.